

MOZIONE n. 120

Il Consiglio regionale

visti:

- gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'articolo 19 comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
- l'articolo 1 comma 2 della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato articolo 61;
- la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,
- la legge 5 maggio 2009, n. 42 recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e, in particolare, l'articolo 16 che, in relazione agli interventi di cui all'articolo 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali;
- l'articolo 7 commi 26 e 27 della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;
- il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, emanato in attuazione dell'articolo 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

premesso che:

- il Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007 - 2013, PAR FSC, Piemonte, (già Fondo Aree Sottoutilizzate FAS), è stato adottato con la DGR n. 10-9736 del 6 ottobre 2008 ai sensi della delibera CIPE 166/2007 e poi successivamente più volte modificato;

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) rappresenta il principale riferimento programmatico del Piano Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione, infatti il PAR FSC, strutturato per Assi e Linee di Azione ha assunto come riferimento i medesimi Assi/Priorità che strutturano il DUP: I Innovazione e transizione produttiva; II Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; III Riqualificazione territoriale; IV Valorizzazione delle risorse umane;
- l'ultimo riparto spettante alla Regione Piemonte del FSC era di Euro 785.081.963,00, importo che garantirebbe la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture, di investimenti locali ed interventi in ambito di edilizia sanitaria.

appreso che:

- la delibera del 3 agosto 2012, n. 87, recante la programmazione regionale delle residue risorse del FSC 2007-2013 a favore del settore ambientale per la manutenzione straordinaria del territorio, stabiliva al punto 4 la data del 31 dicembre 2013 quale termine per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridiche Vincolanti (OGV) da parte delle Amministrazioni destinatarie delle assegnazioni.
- le delibere del Cipe 3 agosto 2011, n. 62 (GU n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (GU n. 17/2012) e 20 gennaio 2012, n. 7 (GU n. 95/2012) dispongono assegnazioni di risorse del FSC 2007-2013, per interventi di rilevanza strategica, rispettivamente nei settori delle infrastrutture e dell'innovazione, ricerca e competitività;
- l'articolo 1, comma 111, della predetta legge di stabilità 2014 che disciplina, tra l'altro, l'utilizzo delle risorse finalizzate alla messa in sicurezza del territorio della delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 8 (GU n. 121/2012);
- la delibera 30 aprile 2012, n. 60 (GU n. 160/2012) recante l'assegnazione di risorse FSC 2007-2013 a favore di interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno concernenti rispettivamente i settori ambientali della depurazione delle acque e delle bonifiche ambientali di discariche prevedeva un primo rinvio al 30 giugno 2013 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV);

considerato che:

- i criteri recentemente assunti dal Cipe per le Regioni meridionali prevedono la salvaguardia di tutti gli interventi le cui OGV siano assunte entro il 31 dicembre 2014 e di quelli finanziati ai sensi della delibera n. 60/2012 per i quali l'assunzione è prevista del 10 per cento (pari a 306,854 milioni di euro) sul relativo ammontare, da porre a carico della programmazione regionale 2014-2020;
- altresì per tutti gli altri interventi il relativo ammontare pari a 1.345,725 milioni di euro, al netto delle esclusioni da ogni forma di disimpegno esplicitate, rientra nelle disponibilità di questo comitato e verrà riassegnato alle relative regioni a valere sulla programmazione 2014-2020 al netto di una decurtazione del 15 per cento, pari a 201,859 milioni di euro;
- la riprogrammazione che si è recentemente effettuata con la Delibera Cipe n. 21 del 30 giugno 2014 è volta a fronteggiare l'esigenza prioritaria del finanziamento del piano "piano scuola" per un importo complessivo di 510 milioni di euro da assegnare al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici statali (400 milioni di euro) e per il piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (110 milioni di euro); 600 milioni di euro sono destinati, in applicazione dell'articolo 1, comma 53, della legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), alla copertura del

finanziamento aggiuntivo del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 100 milioni di euro sono destinati al finanziamento degli "Ammortizzatori sociali in deroga", in applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), punto 3 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

- la nuova programmazione 2014/2020 verrà approvata solo a gennaio 2015 dalla Commissione Europea e quindi le attuali misure in essere fanno ancora riferimento alla vecchia programmazione dei fondi 2007/2013;
- attualmente FSC 2007-2013 è assoggettato a nuova valutazione ed approvazione interministeriale che dovrebbe giungere, tramite delibera Cipe, a breve ad una nuova programmazione;

valutato che:

- nella nuova programmazione dovrebbero essere confermati:
 - 142 milioni di Euro per il tunnel Corso Grosseto di Torino;
 - 150 milioni di Euro per il piano di rientro TPL - Trasporto Pubblico Locale, ai sensi del Decreto Legge n. 35, articolo 11, convertito in Legge n. 64/2013;
- la data del 31 dicembre 2015 è fissata quale termine ultimo per l'assunzione delle OGV per il complesso delle risorse assegnate alle amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, ivi incluse le riprogrammazioni. Il mancato rispetto della predetta scadenza del 31 dicembre 2015 comporterà, per i primi 6 mesi, l'applicazione di una sanzione complessiva pari a 1,5 per cento. Decorso inutilmente tale termine le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno nella disponibilità di questo Comitato;
- entro il 30 novembre 2014 le Amministrazioni centrali e regionali dovranno fornire informazioni dettagliate su tutti gli interventi riconducibili ad assegnazioni disposte con risorse del FSC, specificando la data delle OGV già assunte ovvero quella prevista dalle medesime Amministrazioni, nonché per gli interventi già avviati, il valore della spesa sostenuta, alimentando allo scopo il sistema di monitoraggio della banca dati unitaria (BDU) con rilevazione dalla chiusura del quinto bimestre 2014

impegna la Giunta regionale

- a tenere aggiornato il Consiglio per sapere quello che accade a livello nazionale dopo il termine del 30 novembre, data in cui le Amministrazioni regionali presenteranno le informazioni circa le assegnazioni FSC;
- a indirizzare, il più possibile, la programmazione delle risorse impegnate nel Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 e quella 2014-2020 ai seguenti campi:
 - a) fondi per dissesto idrogeologico;
 - b) fondi per bonifiche siti regionali;
 - c) fondi per edilizia scolastica;
 - d) fondi per edilizia ospedaliera;
 - e) fondi per completamento passante ferroviario e metropolitana 1 di Torino;
 - f) fondi per edilizia sociale.

---==oOo===---

*Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del
27 novembre 2014*